

Patto di stabilità. Decorrenza dal terzo anno dopo la loro istituzione

Unioni comunali, vincoli rinviati

Patrizia Ruffini

La nuova circolare sul **patto di stabilità** diramata ieri dalla Ragioneria Generale dello Stato (n. 6/2014) spiega per la prima volta le modalità applicative dell'assoggettamento al patto, a partire dall'anno in corso, delle unioni costituite dai comuni con popolazione fino a mille abitanti (comma 1, articolo 16, Dl 138/11). Le unioni in questione applicano la disciplina prevista per i comuni aventi popolazione corrispondente. Pertanto, l'assoggettamento alle regole del patto decorre - analogamente a quanto previsto per i comuni di nuova istituzione - dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione; mentre la base di riferimento su cui applicare la percentuale è data dalle risultanze dell'anno successivo a quello della loro istituzione. La spesa corrente da considerare è quella desunta dai certifica-

ti di conto consuntivo.

Fra le novità targate 2014 che tutti gli enti devono tener presente la circolare ricorda il "bonus" investimenti di 1 miliardo. Gli spazi finanziari che si liberano in applicazione della norma vanno utilizzati esclusivamente per pagamenti in conto capitale datati nel primo semestre del 2014 (per cui i pagamenti in conto capitale che avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari); il controllo sarà effettuato con il monitoraggio semestrale.

La circolare si sofferma an-

BONUS INVESTIMENTI

Risorse finanziarie utilizzabili esclusivamente per i pagamenti in conto capitale datati nel primo semestre del 2014

che sul fondo svalutazione crediti, in merito al quale conferma che i relativi stanziamenti non rilevano ai fini del saldo finanziario di competenza mista, poiché non sono oggetto di impegno, ma confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato. Sul punto la Ragioneria generale precisa anche che tali voci non rilevano fin dalle previsioni, superando in questo modo la posizione più rigida della Corte dei conti (deliberazione 287/2012 della Toscana) che in passato era intervenuta sul punto. Anche se la Circolare nulla dice in proposito, è da ritenere che analogo trattamento vada riservato al fondo crediti di dubbia esigibilità che negli enti in sperimentazione dell'armonizzazione contabile ha mandato in soffitta il fondo svalutazione crediti.

Come ogni anno, le istruzioni della Ragioneria si confermano un utile vademecum per applicare correttamente il patto, particolarmente apprezzato dagli enti con meno di cinquemila abitanti, costretti a fare i conti con questo vincolo da poco più di un anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

